



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

N. 80/2019 R.G.Lav.

*Sentenza n° 300/2019
Prov. 280/2020*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati :

dott. Vincenzo PUPILELLA

- presidente

dott. Margiolina MASTRONARDI

- consigliere relatore

dott. Rita Pasqualina CURCI

- consigliere

ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza collegiale del 13/12/2019 la se-

in materia di

PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE

iscritta al N. 80 R.G. Lav.- anno 2019

avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito

promossa da

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in proprio e
quale mandatario di SCCI s.p.a.,** rappresentato e difeso dagli avv. U. Nucciarone ed A.

Testa ed elettivamente domiciliato in Campobasso Via Zurlo N°11

APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATO INCIDENTALE

contro

Ventresca Michele, rappresentato e difeso dall'avv. E. Lalli, elettivamente domiciliato
come in atti

APPELLATO PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale.

MOTIVAZIONE

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, Ventresca Michele spiegava opposizione ad altrettanti avvisi di addebito con i quali gli era stato ingiunto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di contribuzione dovuta per la gestione separata ex art. 2 co. 26 L.335/95 e somme aggiuntive per gli anni 2009 e 2010, assumendo di non essere tenuto all'iscrizione in siffatta gestione separata giusta il disposto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18 co. 12 DL N°98 del 6/7/2011, atteso l'assolvimento dell'obbligo contributivo mediante il versamento contributivo integrativo alla Cassa di

previdenza di categoria, prevedendo siffatta norma, in particolare, che : “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11....”

Eccepsiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti in questione.

L'INPS si costituiva in giudizio contestando le avverse prospettazioni.

Con sentenza in data 12/2/2019, il Tribunale di Larino accoglieva i proposti ricorsi annullando gli avvisi di addebito opposti.

In particolare il GL rigettava l'eccezione di prescrizione aderendo all'orientamento espresso dalla SC 27950/2018 secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.”

Evidenziava altresì l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per tutti i professionisti non assoggettati all'obbligo assicurativo per l'IVS presso le Casse di appartenenza, stante l'irilevanza del versamento del solo contributo integrativo, accogliendo nondimeno la

domanda del Ventresca sotto il profilo della presunzione di non abitudine dell'esercizio della professione forense in caso di percezione di un reddito annuo di €5.000,00, richiamando al riguardo Cass., Sez. Lav., 8/2/2019 N°3799.

Con ricorso in appello il soccombente denunciava l'erroneità dell'impugnata sentenza, in primo luogo, perché affetta dal vizio di ultrapetizione, atteso che il Ventresca in entrambi i ricorsi successivamente riuniti non aveva mai messo in discussione l'esercizio abituale della professione forense contestando unicamente l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata, ed anzi aveva rimarcato lo svolgimento in via esclusiva di detta professione e l'assenza di redditi diversi da quelli derivanti da tale attività.

Nel merito asseriva che comunque la sentenza de qua era viziata in quanto fondata su di una non corretta interpretazione ed applicazione alla fattispecie controversa dell'art. 44 co.2 DL269/2003, assumendo, tra l'altro ed in particolare, che l'avvocato, per il sol fatto di essere iscritto all'Albo, esercitava abitualmente la professione forense a prescindere dal reddito prodotto.

Concludeva come in epigrafe.

L'appellato si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello in particolare deducendo di aver addotto due motivi di annullamento degli avvisi di addebito opposti: la prescrizione quinquennale del credito azionato e l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, producendo, in particolare, il modello 5 relativo agli anni 2009 e 2010 da cui risultava la percezione di un reddito di gran lunga inferiore a quello previsto dall'art. 44 su citato, donde la correttezza della decisione impugnata.

Inoltre affermava di aver espressamente richiamato il minimo reddituale de quo

all'udienza del 12/2/2019, dovendosi qualificare detta deduzione quale modifica della domanda piuttosto che quale domanda nuova.

Contrastava anche il secondo motivo di gravame non operando la richiamata norma alcuna distinzione tra avvocati ed altre categorie autonome.

Spiegava appello incidentale condizionato affermando che il giudice di prime cure aveva aderito alla tesi circa la decorrenza del corso della prescrizione dalla scadenza dell'obbligo di pagamento e non già dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di guisa che la prescrizione non era compiuta in quanto siffatte scadenze, fissate al 16/6/2010 ed al 16/6/2011 sarebbero state spostate dai DPCM N°46293/2010 e N°52825/2011 rispettivamente al 6/7/2010 ed al 6/7/2011, con la conseguenza che al tempo della richiesta dell'INPS, con note ricevute il 6/7/2015 ed il 9/7/2016, la prescrizione non era appunto compiuta.

Deduceva al riguardo il Ventresca che contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure doveva aversi riguardo ai termini previsti, cui faceva riferimento l'art. 18 co. 4 D.lgs. 9/7/1997 N°241 e non anche a quelli prorogati, con la conseguenza che al tempo di siffatte richieste la prescrizione era compiuta.

Rilevava altresì che comunque la nota ricevuta il 9/7/2016 era successiva al compimento del quinquennio.

Concludeva come in epigrafe.

Con note depositate il 15/11/2019 l'INPS deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che il Ventresca non aveva provveduto ad esporre nella dichiarazione dei redditi per gli anni 2009 e 2010 oggetto di controversia la contribuzione dovuta (annosita

Quadro RR sez. II del modello unico, non compilato dal Ventresca).

Citava in proposito il recente orientamento del Supremo Collegio espresso nell'ordinanza N°6677/19, secondo il quale la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello), costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., e determina la sospensione della prescrizione fino alla scoperta del dolo.

Conseguentemente, la pretesa contributiva de qua non risultava prescritta nelle suindicate date di notifica delle note con cui esso Istituto aveva richiesto il pagamento dei contributi destinati alla Gestione separata.

Non era possibile parlare di giudicato interno atteso che sulla questione di sospensione del termine ex art. 2941 N°8 c.c. il primo giudice non si era minimamente pronunciato.

Insisteva nell'eccezione del vizio di extrapetizione.

All'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo.

L'appello principale è fondato e va pertanto accolto.

Viceversa infondato è l'appello incidentale che va perciò rigettato.

Sussiste il vizio di extrapetizione denunciato dall'INPS.

Il Ventresca in entrambi i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, successivamente riuniti, ha dichiarato di esercitare esclusivamente l'attività libero professionale di avvocato : cfr pag. 2 e pag. 5 del ricorso depositato innanzi al Tribunale di Larino, rispettivamente l'8/2/2017 ed il 14/2/2018, mai facendo riferimento al limite reddituale di €5.000,00 e ciò, neppure nel corso della prima udienza successiva alla costituzione

dell'INPS.

Solo all'udienza di discussione del 12/2/2019 per la prima volta il Ventresca ha fatto riferimento al limite reddituale de quo richiamando l'art. 44 co. 2 DL 269/2003-cfr il relativo verbale in atti.

Il ricorrente-odierno appellato principale ha contestato unicamente l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata per un diverso ordine di ragioni, ovvero ha affermato l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata nell'assunto del versamento del contributo integrativo alla Cassa di appartenenza e, pertanto, del preteso esatto adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'art. 2 co. 26, L.N°335/95, come autenticamente interpretato dall'art. 18, co. 12, del DL N°98/11.

Si tratta evidentemente di una diversa causa petendi in quanto la domanda basata sull'art. 44 co. 2 DL N°269 del 30/9/2003 è ontologicamente differente da quella azionata dal ricorrente-odierno appellato principale in entrambi i ricorsi suddetti.

Rebus sic stantibus, balza evidente che il giudice di prime cure è incorso nel denunciato vizio di extrapetizione, avendo lo stesso modificato la causa petendi, incidendo in tal modo su di un elemento costitutivo della domanda giudiziale (cfr ad es Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 05/06/2018, n. 14444).

In altri termini, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice di prime cure ha basato la propria decisione su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti dal ricorrente in entrambi gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, ponendo in tal modo a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello ivi indicato ovvero quello di cui alla domanda basata sul citato art. 44 co. 2 DL N°269 del 30/9/2003 che, in quanto ontologicamente differente da

quella azionata, è da ritenersi mutatio libelli, come tale inammissibile.

Trattasi evidentemente di mutatio libelli avendo il ricorrente-odierno appellato principale avanzato, nella suddetta udienza del 12/2/2019, una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo in tal modo al giudice un nuovo tema d'indagine.(cfr ad es. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 27/7/2009 N°17457, Cass. Civ., Sez. V, 20/7/2012 N°12621, Cass. Civ., Sez. II, 28/1/2015, N°1585, Cass. civ. Sez. II Ord., 13/08/2018, n. 20716 ed altre conformi).

Ciò posto, la Corte osserva che l'art. 2 co. 26 L.335/95 dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

L'art. 1 co. 2 del D.Lgs N°103/96, emanato in attuazione della delega conferita ai sensi

dell'art. 2 comma 25 della legge 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce l'obbligo di i-

scrizione alla Gestione separata anche per i professionisti che contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente.

L'art. 18 co. 12 DL N°98/2011, conv. in L. 111/2011, detta una norma di interpretazione autentica del citato art. 2 co. 26 L. 335/95 disponendo che sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo a condizione che:

-svolgano attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;

-ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse previdenziali proprie dei liberi professionisti (come nel caso di specie).

Orbene, da una lettura sistematica della norma di interpretazione autentica e della norma interpretata, balza evidente la ratio di siffatta normativa qual è quella di prevedere per i predetti soggetti (attraverso l'iscrizione alle apposite Casse di Previdenza ovvero alla Gestione Separata INPS) l'assoggettamento all'assicurazione previdenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In altri termini la normativa de qua è finalizzata ad estendere ai lavoratori autonomi l'assicurazione obbligatoria IVS, viceversa tali soggetti sarebbero sottratti alla contribuzione previdenziale.

Peraltro proprio nel senso della sussistenza dell'obbligo di siffatta iscrizione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con diverse sentenze, la prima delle quali è la N°30344 del 4/10/2017.

In particolare la Corte ha evidenziato che "non potrebbe sostenersi che, avendo la dispo-

sizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale".

Infondata è l'eccezione di prescrizione di cui all'appello incidentale condizionato.

In particolare, il ricorrente-odierno appellante incidentale non ha provveduto ad esporre nella dichiarazione dei redditi per gli anni 2009 e 2010 oggetto di controversia la contribuzione dovuta : apposito Quadro RR sez. II del modello unico, non compilato dal Ventresca, come dedotto dall'INPS e non contestato dal Ventresca medesimo.

Si consideri al riguardo l'ordinanza N°6677 del 7/3/2019 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione ad un caso del tutto sovrapponibile a quello che ne occupa, secondo la quale: "L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito e, dunque, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione." Nel caso sottoposto all'attenzione del Supremo Collegio la compilazione del quadro RR n. 11 del modello unico per la dichiarazione dei redditi ed esclusivo documento che avrebbe

consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto, caso questo sovrapponibile a quello di cui trattasi. La Corte ha pertanto ritenuto che costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).

Analogamente, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte del professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto. Al riguardo l'INPS, nella memoria difensiva di primo grado, ha infatti precisato di aver accertato soltanto in sede di verifiche condotte nell'ambito dell'operazione "POSEIDONE", che l'avvocato Ventresca, pur avendo percepito per il periodo de quo redditi da attività professionale autonoma, non aveva versato alcun contributo previdenziale per l'assicurazione obbligatoria IVS. E, come rilevato dalla Cass. Civ., Sez. II, 30/09/2016, n. 19567, "l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in grado di appello"

Ricorrendo, dunque, nel caso di specie siffatta causa di sospensione della prescrizione, ne deriva che la pretesa contributiva per cui è causa non risultava prescritta alle suindicate date di notifica delle richieste di pagamento da parte dell'INPS dei contributi destinati alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010.

Fuori luogo è l'eccezione di giudicato interno sollevata dal Ventresca nel verbale dell'udienza del 18/10/2019 atteso che sulla questione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.p.c. il primo giudice non si è minimamente pronunciato.

Al riguardo ogni ulteriore considerazione si appalesa superflua.

Di qui l'accoglimento dell'appello principale con conseguente rigetto, in riforma della sentenza impugnata, delle domande proposte da Ventresca Michele con ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Larino in data 8/2/2017 ed in data 14/2/2018.

Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell'appello incidentale condizionato. Sussistono, infine, giusti motivi, avuto riguardo, in particolare, alla novità fattuale delle questioni trattate ed al recente intervento della Corte di Cassazione in tema di sospensione della prescrizione, come dianzi esposto, per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

E' dovuto dall'appellante incidentale Ventresca Michele il doppio del C.U.

p.q.m.

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

in funzione di Giudice del Lavoro

partiti i prestatari costituiti e definitivamente pronunciando sull'APPELLO proposto

avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 12/2/2019 e con ricorso qui depositato
il 26/4/2019

da INPS

nei confronti di Ventresca Michele nonché sull'appello incidentale condizionato da
quest'ultimo proposto

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede :

-accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta
le domande proposte da Ventresca Michele con ricorsi depositati innanzi al Tribunale di
Larino in data 8/2/2017 ed in data 14/2/2018;

-rigetta l'appello incidentale condizionato;

-compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado;

- dichiara dovuto dall'appellante incidentale Ventresca Michele il doppio del C.U.

Campobasso, 13/12/2019

Il Consigliere estensore

dott.ssa Margiolina Mastronardi

Il Presidente

dott. Vincenzo Pupilella

L'Assistente Giudiziario
Adalgisa Spaccanere

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Deposita in Cancelleria oggi

30-3-2020

IL CANCELLIERE
L'Assistente Giudiziario
Adalgisa Spaccanere